

Piano per la Prevenzione della Corruzione 2025-2027

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2025



	\sim	22	22	ar	\sim
a	u	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	u	ıu

Sezione 1 - Introduzione 1.1 Premessa	Defir	nizioni	3
1.2 Contesto Normativo	Sezior	ne 1 - Introduzione	5
1.3 II PPC e il Modello di Organizzazione e gestione ex D.Igs, 231/01	1.1	Premessa	5
1.4 Aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione di Arexpo	1.2	Contesto Normativo	5
2.1 La Mission di Arexpo	1.3	Il PPC e il Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01	5
2.1 La Mission di Arexpo	1.4	Aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione di Arexpo	6
2.2 Gli organi di governo societario	2 La S	ocietà	8
2.3 Organizzazione interna	2.1	La Mission di Arexpo	8
2.4 Gestione del rischio	2.2	Bli organi di governo societario	9
2.5 Sistema dei controlli interni	2.3	Organizzazione interna	10
Sezione 3 - Il Piano della Prevenzione della corruzione	2.4	Gestione del rischio	11
3.1 La corruzione nei processi amministrativi – analisi del fenomeno	2.5	Sistema dei controlli interni	15
3.2 II Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Sezior	ne 3 – Il Piano della Prevenzione della corruzione	17
3.3 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della società	3.1	La corruzione nei processi amministrativi – analisi del fenomeno	17
società	3.2	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	17
3.4 Rapporti tra il RPTC E gli organi di controllo\vigilanza	3.3		10
3.5 Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)	0 1		
3.6 Flussi informativi verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza			
trasparenza			
3.7 Elenco reati di corruzione previsti dalla legge n. 190/2012	3.6		
3.8 Monitoraggio	27	·	
3.9 Collaborazione nel monitoraggio degli enti pubblici soci di arexpo sull'applicazione della normativa anticorruzione			
sull'applicazione della normativa anticorruzione			22
Sezione 4 - Misure generali	3.9		22
Sezione 4 – Misure generali. 4.1 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "disciplina del c.d. revolving doors"	2 10		
4.1 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "disciplina del c.d. revolving doors"			
revolving doors"			24
4.2 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione	4.1		
4.3 Conferimento e autorizzazione incarichi			
 4.4 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico			
e presso gli enti privati in controllo pubblico			
4.5 Tutela del segnalante	4.4		
4.6Patti di integrità e protocolli di legalità324.7Comunicazione e Formazione324.8Conflitto di interessi e codice etico334.9Antiriciclaggio35Sezione 5 – Trasparenza5.1Processo di Attuazione degli obblighi di trasparenza375.2Sanzioni38			
4.7 Comunicazione e Formazione 32 4.8 Conflitto di interessi e codice etico 33 4.9 Antiriciclaggio 35 Sezione 5 – Trasparenza 37 5.1 Processo di Attuazione degli obblighi di trasparenza 37 5.2 Sanzioni 38			
4.8 Conflitto di interessi e codice etico			
4.9 Antiriciclaggio			
Sezione 5 – Trasparenza			
5.1 Processo di Attuazione degli obblighi di trasparenza	4.9	Antiriciclaggio	35
5.2 Sanzioni	Sezior		
	5.1		
5.3 Accesso civico			
	5.3	Accesso civico	38



DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i termini in esso elencati assumono il significato di seguito specificato:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Decreto Trasparenza: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.lgs. n. 39/2013: Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".

D.lgs. n. 97/2016: Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

D.lgs. n. 175/2016: Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Indirizzi MEF: "Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze", emanati con Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 agosto 2015.

Legge anticorruzione: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Decreto Semplificazione: Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Linee Guida RPCT: Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 in cui sono state fornite indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

Linee guida ANAC per le società: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate dall'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, riviste con la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017.

Linee Guida whistleblower: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" approvate dall'ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Modello Arexpo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Arexpo S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza nominato da Arexpo S.p.A. ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione o PPC: Documento programmatico, adottato da Arexpo S.p.A., contenente le misure integrative del Modello Arexpo, idonee a

prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012.

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato da Arexpo S.p.A.

Società: Arexpo S.p.A.

Struttura organizzativa: indica la Direzione/Funzione/Area in cui è articolata la Società.



SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Con l'adozione del presente PPC, Arexpo S.p.A. intende ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e dai relativi decreti attuativi così come modificati dal D.lgs. n. 97/2016, con particolare riguardo a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC in data 11 settembre 2013 ("PNA 2013") e nei successivi aggiornamenti, oltre a quanto riportato negli Indirizzi MEF e alle Linee Guida ANAC per le società.

1.2 CONTESTO NORMATIVO

La Legge n. 190/2012 persegue lo scopo, come precisa la Relazione illustrativa del relativo disegno di legge, di prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa, in quanto l'attenzione viene focalizzata sui presidi da attuare in via preventiva. Tale impostazione origina dal presupposto per cui la corruzione è favorita principalmente dall'esercizio incontrollato di poteri discrezionali e dalla mancanza di trasparenza nell'azione amministrativa o di responsabilizzazione degli attori. Un'azione efficace e concreta di repressione del fenomeno corruttivo non può, dunque, prescindere da una specifica azione di prevenzione del fenomeno stesso, che va ad incidere proprio su tali aspetti.

La Legge n. 190/2012 introduce, dunque, un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui processo è articolato in due livelli: quello nazionale, che vede l'emanazione del Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), e quello decentrato, che prevede l'adozione da parte di ogni Amministrazione, su proposta del RPCT, di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione sulla base delle indicazioni fornite nel PNA stesso e nei decreti attuativi.

Il Piano di prevenzione della corruzione è, quindi, un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi: non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da monitorare quanto ad effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

1.3 IL PPC E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

Nel paper pubblicato dall'ANAC nel primo trimestre 2021 "Compliance anticorruzione e modelli ex d.lgs. 231/2001" affrontando il tema della lotta alla corruzione dentro la Pubblica Amministrazione viene evidenziato che "a livello normativo per quanto riguarda la corruzione dei privati verso la Pubblica Amministrazione abbiamo il D.Lgs. n. 231/2001; mentre la corruzione all'interno della PA è disciplinata dalla L. 190/2012. Si tratta di due modelli di compliance che richiedono un'attenta valutazione ed integrazione al fine di rendere effettive le azioni di controllo, peraltro distinte, a cui è demandato il compito e la responsabilità della vigilanza... Il PPC ed il Modello 231 sono degli strumenti di risk management: offrono agli enti in controllo pubblico che li adottano un sistema organico di procedure, principi e regole che devono essere rispettati, al fine di ridurre il rischio di reati contemplati sia nel D.Lgs. n. 231/2001, sia nella L. 190/2012 nonché al fine di identificare concrete azioni correttive tese alla riduzione dell'entità del rischio".

Il presente Piano pertanto costituisce insieme al Modello Arexpo e al Codice Etico un documento unitario per mettere in atto una strategia preventiva ancora più incisiva e mirata sui fenomeni corruttivi ed individuare le misure più efficaci per la loro prevenzione. La redazione



del PPC, a cura del RPCT, distinta dal Modello Arexpo, trova quindi il suo fondamento anche nella specificità della materia trattata, nel diverso approccio dei due sistemi (che pure conoscono alcuni punti di raccordo) e nelle responsabilità distinte delle diverse figure che partecipano alla realizzazione dei due strumenti.

Quanto indicato nel presente documento, con particolare riguardo alle misure preventive della corruzione, alla formazione e alle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti nel PPC stesso, ivi inclusi quelli in tema di trasparenza, è stato elaborato quindi in coordinamento con i contenuti del Modello ex D.lgs. n. 231/01. Pertanto, le misure volte alla prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano sono considerate, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001 e costituiscono nuovi protocolli di controllo.

1.4 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI AREXPO

Il 2017 è stato l'anno in cui il management ha consolidato il modello organizzativo definendo in modo chiaro ruoli e responsabilità. Parallelamente è stato avviato il percorso di definizione delle procedure che regolano lo svolgimento delle attività istituzionali al fine di garantire la tracciabilità degli atti, l'imparzialità e la trasparenza del processo decisionale interno e si è dato impulso al processo di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi.

Nel biennio 2017-2018 il processo di definizione delle procedure\regolamenti da parte delle singole strutture di riferimento è stato presidiato dal RPCT al fine di individuare, per ogni processo formalizzato, gli eventi di rischio e per ciascuno di essi individuare le pertinenti misure di prevenzione. Parimenti anche le attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi hanno coinvolto il RPCT in considerazione del fatto che tali attività costituiscono importanti misure di prevenzione in quanto consentono la tracciabilità delle attività degli uffici, l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase nonché la immodificabilità e l'integrità dei documenti.

L'approccio seguito è stato - e continua ad essere - la prevenzione della corruzione tramite "l'ottimizzazione e la maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività della Società ... secondo i principi di imparzialità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa" (PNA2019).

AGGIORNAMENTO 2018

Il PPC, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione (in seguito, "C.d.A.") del 29 gennaio 2019, è stato aggiornato avendo particolare riguardo alle indicazioni impartite dall'ANAC tramite: i) il PNA 2018 con particolare riferimento alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage o revolving doors); ii) la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 contenente indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica e di controllo del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

Viene dato atto, inoltre:

- della modifica organizzativa che ha istituito l'Internal Audit di Arexpo;
- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure individuate nel PPC del 2018 (si veda allegato n. 3 al PPC "monitoraggio del piano delle attività 2018");
- delle misure previste dal Piano delle attività 2019 condiviso con il Management che racchiude le proposte del RPCT e dei responsabili di Struttura Organizzativa (si veda allegato n. 4 Piano delle attività 2019).



AGGIORNAMENTO 2019

Con il **PNA2019** l'ANAC "ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori".

Con l'aggiornamento, approvato nella seduta del C.d.A. del 21 gennaio 2019, il RPCT ha quindi recepito le indicazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione con riferimento alle società in controllo in pubblico (cfr. Parte V del **PNA2019**).

Viene dato atto, inoltre:

- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure individuate nel PPC del 2019 (si veda allegato n. 2 al PPC "monitoraggio del piano delle attività 2019");
- dell'aggiornamento della mappatura dei processi aziendali e dei risultati del self risk assessment condotto nel secondo semestre 2019.
- delle misure previste dal Piano delle attività 2020 condiviso con il Management che racchiude le proposte del RPCT e dei responsabili di Struttura Organizzativa (si veda allegato n. 3 Piano delle attività 2020).

AGGIORNAMENTO 2020

Con l'aggiornamento, approvato nella seduta del C.d.A. del 30 marzo 2021, viene dato atto:

- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure individuate nel PPC del 2020 (si veda allegato n. 2 al PPC "monitoraggio del piano delle attività 2020");
- dell'aggiornamento della mappatura dei processi aziendali e dei risultati del self risk assessment condotto a cavallo tra il 2020 e il 2021 (attività già prevista nel PPC 2020);
- della definizione di misure previste dal Piano delle attività 2021 che racchiude le proposte del RPCT e dei responsabili di Struttura Organizzativa (si veda allegato n. 3 Piano delle attività 2021);
- dell'adozione a cura del C.d.A. delle Linee guida per la gestione del conflitto di interessi.

AGGIORNAMENTO 2021

Con l'aggiornamento, approvato nella seduta del C.d.A. del 24 gennaio 2022, viene dato atto:

- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure individuate nel PPC del 2021 (si veda allegato n. 2 al PPC "monitoraggio del piano delle attività 2021");
- dell'aggiornamento dei risultati del self risk assessment effettuato tenendo conto dei risultati degli audit svolti nel 2021;
- aggiornamento del novero dei rischi "corruttivi" con l'inserimento di rischi trasversali di "maladministration" ovvero quei rischi legati ad assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari;



 della definizione di misure previste dal Piano delle attività 2022 che racchiude le proposte del RPCT e dei responsabili di Struttura Organizzativa (si veda allegato n. 3 Piano delle attività 2022).

AGGIORNAMENTO 2022

Con l'aggiornamento, approvato nella seduta del C.d.A. del 31 gennaio 2023, viene dato atto:

- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure individuate nel PPC del 2022 (si veda allegato n. 2 al PPC "monitoraggio del piano delle attività 2022");
- dell'aggiornamento dei risultati del self risk assessment effettuato tenendo conto dei risultati degli audit svolti nel 2022;
- della definizione di misure previste dal Piano delle attività 2023 che racchiude le proposte del RPCT e dei responsabili di Struttura Organizzativa (si veda allegato n. 3 Piano delle attività 2023).

AGGIORNAMENTO 2023

Con l'aggiornamento, approvato nella seduta del C.d.A. del 23 gennaio 2024, viene dato atto:

- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure individuate nel PPC del 2023 (si veda allegato n. 2 al PPC "monitoraggio del piano delle attività 2023");
- dell'aggiornamento dei risultati del self risk assessment effettuato nel 2023;
- dell'adeguamento del sistema "Whistleblower" (procedura e piattaforma) a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24;
- dell'avvio del percorso di implementazione delle misure di prevenzione del riciclaggio
- della definizione di misure specifiche di prevenzione della corruzione proposte dal RPCT e condivise con i responsabili di Struttura Organizzativa, riportate all'interno del cruscotto di monitoraggio (si veda allegato n. 3).

AGGIORNAMENTO 2024

Con l'aggiornamento, approvato nella seduta del CdA del 24 gennaio 2025, viene dato atto:

- dell'attività di monitoraggio, svolta dal RPCT, sullo stato di avanzamento delle misure previste nella mappatura compliance del 2023 (allegato 2)
- dell'emanazione d parte dell'ANAC della Linea guida 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2001;
- della definizione di misure specifiche di prevenzione della corruzione proposte dal RPCT e condivise con i responsabili di Struttura Organizzativa, riportate all'interno del cruscotto di monitoraggio (si veda allegato n. 3).

2 LA SOCIETÀ

2.1 LA MISSION DI AREXPO

Arexpo S.p.A. è la proprietaria dell'area che ha ospitato Expo 2015. Inizialmente la **mission** della società è stata quella di **valorizzare** e **riqualificare** l'area, ispirandosi ai principi dello sviluppo sostenibile, facendo leva sull'innovazione tecnologica e organizzativa e sull'elevato



patrimonio umano e professionale di cui dispone per sviluppare progetti innovativi, capaci di valorizzare le risorse e di contribuire alla crescita economica sia in ambito regionale che nazionale.

Arexpo, grazie alle sue professionalità ed al percorso fin qui intrapreso, si pone sul mercato come un **soggetto facilitatore** tra il settore pubblico e il settore privato facendo nascere, incontrare e realizzare interessi diversi che spesso non sono in grado di comprendersi o hanno delle difficoltà a dialogare tra loro.

Come previsto dalla Legge regionale della Lombardia n. 18 del 2019 Arexpo si occuperà della rigenerazione delle aree dismesse in tutta la Lombardia e ove richiesto dagli Enti interessati, potrà partecipare allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui i predetti Enti siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali. Nei futuri sviluppi di rigenerazione urbana potranno ricadere anche le aree e i beni immobili di proprietà dei Soci attualmente dismessi e/o non valorizzati. Arexpo, a seguito di accordi/convenzionamenti, potrà quindi diventare soggetto attuatore e stazione appaltante per progetti di interesse regionale.

Inoltre, Arexpo può svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 52, comma 5 del decreto-legge 4 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.1 valori cui Arexpo S.p.A. si ispira sono alla base del nostro Codice Etico, i cui principi e disposizioni concretizzano gli obblighi generali di correttezza, lealtà e legalità. Accanto a tali principi, il Codice Etico pone particolare attenzione anche alle risorse umane, fattore fondamentale per lo sviluppo della società. Ed invero il Codice Etico regola aspetti fondamentali per il corretto comportamento delle risorse umane nello svolgimento delle loro attività di collaborazione professionale, inclusi i conflitti d'interesse, nonché la riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale.

2.2 GLI ORGANI DI GOVERNO SOCIETARIO

La Società ha adottato un modello di corporate governance articolato come segue:

Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione

Al fine di dare attuazione ai principi generali in materia di governo societario, è previsto che l'Assemblea deliberi su tutte le materie di propria competenza con la maggioranza qualificata del 71% del capitale votante anche in relazione alle delibere assembleari concernenti:

- gli atti di cessione, ovvero di costituzione o di trasferimento di diritti reali e di garanzia delle aree;
- l'approvazione della proposta di piano urbanistico attuativo di valorizzazione delle aree (Masterplan) da sottoporre agli organi competenti.

La Società è amministrata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed in accordo con quanto definito nel proprio statuto, da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci.

Sulle materie di sua competenza il C.d.A. delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà necessariamente figurare almeno uno dei due amministratori nominati dal Ministero dell'Economia e della Finanze (di seguito, anche "MEF").

Presidente del C.d.A.

Il Presidente, nella persona dell'amministratore nominato dal Comune di Milano, previa designazione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha la rappresentanza



legale della Società ed esercita i compiti definiti dal Codice civile in tema di gestione delle riunioni consiliari/assembleari. Il Presidente, inoltre, svolge un compito di supervisione della funzione di Internal auditing e ha il compito di instaurare flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza.

Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del consigliere nominato dalla Regione Lombardia, previa designazione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Collegio Sindacale e Società di revisione

Il Collegio Sindacale e la Società di revisione contabile esercitano il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale, in accordo con quanto previsto dallo Statuto della Società, deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Corte dei conti

Con DPCM del 14 aprile 2017 la Società è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; pertanto la Corte dei conti delega periodicamente un Magistrato per il controllo, che ha il diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Collegio Sindacale e redige annualmente una Relazione sui risultati e le attività della Società. Dell'avvenuta nomina è data evidenza nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale di Arexpo ("Sito istituzionale").

Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità alle norme vigenti ed in attuazione del Modello Arexpo, ha istituito l'Organismo di Vigilanza, cioè l'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso e sul suo aggiornamento.

2.3 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Consiglio di Amministrazione - nella seduta del 19 dicembre 2023 – ha approvato l'aggiornamento del modello organizzativo della società che prevede, ad oggi, una struttura organizzativa aziendale con 4 livelli gerarchici:

- Amministratore Delegato;
- Direzione:
- Funzione aziendale;
- Area operativa.

Le modifiche apportate afferiscono principalmente al potenziamento di alcune attività strategiche e più in generale alla razionalizzazione di alcune aree operative.

La Governance aziendale è costituita da Presidenza, Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato. Quest'ultimo è anche il vertice della struttura organizzativa, responsabile della gestione aziendale complessiva. Partecipa alla definizione degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione e ne presidia l'attuazione.



Le Direzioni riportano funzionalmente alla Governance e gerarchicamente all'Amministratore delegato attivando tra loro relazioni interfunzionali per lo svolgimento delle loro specifiche attività.

Le Direzioni sono strutture organizzative di primo livello gerarchico ed hanno il compito di presidiare e gestire le attività previste dalla mission aziendale.

Per maggiori dettagli si rimanda al Modello Organizzativo pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del Sito Istituzionale.

Internal Audit

L'Internal Audit (di seguito, anche "IA") è una funzione indipendente che supporta Arexpo S.p.A. nel raggiungimento dei propri obiettivi, fornendo un approccio sistematico e strutturato per valutare e migliorare l'adeguatezza delle operazioni attuate dalla Società, attraverso la valutazione ed il miglioramento dell'efficacia dei processi di governance, di gestione del rischio e di controllo.

L'IA può fornire servizi di supporto ed assistenza alle strutture organizzative aziendali, la cui natura ed estensione vanno concordate ad ogni incarico, con la finalità di migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di governance, senza peraltro assumere responsabilità manageriali in materia. Tale mission è in linea con quella definita dall'Institute of Internal Auditors ("IIA"). Nella seduta del C.d.A. del 19 dicembre 2018 è stato approvato il Mandato dell'Internal Audit di Arexpo S.p.A.

Le responsabilità affidate all'IA sono assicurate nel rispetto:

- dell'IPPF (International Professional Practices Framework) emesso dall'IIA (Missione, Definizione, Principi Fondamentali, Codice Etico e Standard);
- del Codice Etico, delle norme e procedure aziendali.

2.4 GESTIONE DEL RISCHIO

L'analisi e la mappatura dei rischi all'interno delle società è il fulcro su cui inseriscono tutti i modelli di controllo implementati nella Società.

A partire dai **primi mesi del 2023** l'Internal Audit ha svolto una serie di attività finalizzate all'aggiornamento dell'ERM definito nel 2019 e poi successivamente aggiornato nel biennio 2020-2021.

Come previsto dal PPC 2023-2025 si è proceduto con l'aggiornamento della Mappatura Processi- Sottoprocessi – Attività anche alla luce dei recenti cambiamenti organizzativi e di mission (si veda Allegato 1 al presente Piano). Tale attività ha portato all'individuazione di 15 processi, 50 sotto processi e 121 attività. Parallelamente sono stati aggiornati gli **obiettivi strategici di Arexpo (6 in totale)** ed è stata aggiornata la mappatura dei rischi, arrivando a definirne un totale di 66 rischi suddivisi in 5 categorie (rischi di compliance, esterni, finanziari, operativi e strategici) e 18 aree maggiormente esposte a rischi (inclusi i rischi di compliance rilevanti ai fini della L.190 /2012), che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi aziendali.





I rischi individuati sono stati sottoposti a valutazione da parte del Top Management e dei dirigenti della Società che hanno proceduto a:

- valorizzare sia il RISCHIO INERENTE ovvero il livello del rischio determinato non tenendo conto dell'esistenza e dell'effettiva operatività di azioni e tecniche di controllo specifiche finalizzate ad eliminare il rischio o a ridurlo sia il RISCHIO RESIDUO ovvero il livello del rischio determinato tenendo conto delle azioni di mitigazione già in essere;
- definire i CONTROLLI DI MITIGAZIONE presidi di controllo interno che hanno un effetto mitigante sull'impatto e/o probabilità di un rischio.

L'esposizione al rischio tiene conto dell'effetto combinato della probabilità (P) di verificarsi dell'evento e dell'impatto (I) che il suo verificarsi produce sull'azienda (P*I).

Ai fini della redazione del presente Piano, l'RPCT ha ritenuto opportuno considerare, oltre al rischio corruttivo propriamente detto anche i cosiddetti rischi "Rischi maladministration" nonché alcuni rischi specifici legati ai contratti pubblici (area su cui si è soffermato ampiamente il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e il relativo aggiornamento 2023). Pertanto, il PPC del 2025 fa riferimento ai seguenti rischi: R. 14, R.15, R.16, R.24, R.25, R.31, R.37, R.38, R.41, R.42, R.52, R.54, R.56, R.60, R.61, R.62, R.65.

Di seguito è riportata la tabella contenente la valutazione, per ciascuno dei rischi sopra individuati, del Rischio Inerente e del Rischio Residuo, nonché le azioni di mitigazione previste. Come si evince dalla tabella, la valutazione del rischio inerente dei rischi di "compliance" tiene conto della presenza dei presidi di controllo implementati, portando quindi ad un rischio di livello moderato quando per propria natura questi rischi si possono considerare rischi alti.

SCHIO SIDUO	
Rischio	

			RISCHIO INERENTE						SCHIO SIDUO
#	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE EVENTO DI RISCHIO	P	Ι	Rischio	Azioni di mitigazione	P	I	Rischio
R.14	flussi informativi	Mancato funzionamento dei flussi di comunicazione interni, orizzontali e verticali, con potenziali impatti reputazionali, di raggiungimento dei fini istituzionali e degli obiettivi aziendali.	3	3	9	Organizzazione (ruoli, responsabilità, ecc.) Presidio delle attività a rischio e definizione di procedure aziendali e modello organizzativo adeguati Management meeting, newsletter Protocolli attivi finilizzati alla gestione dei flussi Formazione.		2	4
R.15	INADEGUATA TRACCIABILITA' DELLE ATTIVITA'	Inadeguata gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire l'archiviazione della documentazione e la tracciabilità delle attività.	2	2	4	Procedure Implementazione SW di gestione documentale e definizione procedure aziendali adeguate Utilizzo di piattaforme e sistemi di archiviazione documentale Sistema dei controlli interni, dematerializzazione Attivazione di sistema di archiviazioni codificato unico centralizzato	1	2	2
R.16	MANCATA/INADEGUATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI	Inadeguata/mancante segregazione delle funzioni che gestiscono le diverse fasi relative ad un processo e conseguente rischio di eccesso di discrezionalità.	2	3	6	Procedure Definizione di procedure, modello organizzativo Organizzazione, competenze, ruoli e responsabilità Definizione dei compiti e attività attraverso riunioni di coordinamento interne	2	2	4
R.24	DISALLINEAMENTO TRA MODELLO ORGANIZZATIVO E PRASSI OPERATIVE	Rischio legato ad una non omogenea visione complessiva su temi strategici e di indirizzo, da parte dei vertici aziendali, delle prime linee e dei loro primi riporti, tale da ostacolare la suddivisione consapevole di ruoli e responsabilità e/o generare disallineamenti, anche temporanei, tra il Modello Organizzativo adottato dalla Società in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità e le prassi operative.	3	3	9	Presidio organizzativo, Management Team, Audit Presidio delle attività a rischio e definizione di procedure aziendali e modello organizzativo adeguati Controlli interni e tempestività Definizione di procedure, modello organizzativo, attività di team building Organizzazione, competenze, ruoli e responsabilità Attivazioni di momenti di condivisione aziendali e interni alle divisioni (riunioni di coordinamento periodiche operations e appalti)	2	3	6
R.25	MANCATO RISPETTO DEL SISTEMA DEI POTERI	Mancato rispetto del sistema di procure e deleghe vigenti.	2	3	6	Deleghe e procure attribuite Definizione di procedure, modello organizzativo	2	2	4
R.31		Gestione inefficace dei lavori, anche in qualità di stazione appaltante, sulle infrastrutture e sistemi con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione degli investimenti pianificati (ed eventuale relativo incremento dei costi). Essa potrebbe succedere a seguito del verificarsi di criticità quali: - Varianti non previste agli interventi pianificati; - Monitoraggio inefficace sull'esecuzione delle attività; - Analisi errata sull'affidabilità dei fornitori selezionati (eventuali subappaltatori e subfornitori).	3	4	12	Organizzazione (ruoli e responsabilità) Presidio delle attività a rischio e definizione di procedure aziendali e modello organizzativo adeguati Presidio costante degli appaltatori		2	4
R.37	MANCATA STIPULA RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE SOGGETTI TERZI	Perdite/danni conseguenti alla mancata stipula/rinnovo di idonee polizze assicurative da parte dei soggetti terzi.	2	3	6	Individuazione di un broker adeguato e presidio scadenza polizze x rinnovo Rispetto delle procedure e delle norme		2	4
R.38	MANCATO MONITORAGGIO SCADENZE CONTRATTUALI	Mancato/inadeguato monitoraggio dei contratti passivi e attivi in scadenza con conseguente ricorso improprio alle proroghe.	2	3	6	Definizione di procedure aziendali e strumenti di monitoraggio adeguati Monitoraggio costante della funzione procurement, controllo di gestione Presidio delle attività Protocolli di controllo attivati Controllo periodico dei contratti	2	2	4

					SCHIO ERENTE				SCHIO SIDUO
#	TIPOLOGIA DI RISCHIO	DESCRIZIONE EVENTO DI RISCHIO	P	I	Rischio	Azioni di mitigazione	Р	I	Rischi
R.41	INADEGUATA DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI ACQUISTO	Rischio di mancata/incompleta rispondenza della documentazione di gara e/o contrattuale rispetto alle esigenze aziendali o dei terzi (in caso di svolgimento di attività di stazione appaltante).	3	3	9	Organizzazione (ruoli e responsabilità) Definizione di procedure aziendali adeguate, modello organizzativo Condivisione interdisciplinare della documentazione di gara e contrattuale Monitoraggio sistematico delle attività dei fornitori	2	2	4
R.42	INSUFFICIENTE MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	Mancato o inadeguato monitoraggio dell'esecuzione contrattuale da parte di RUP e/o Referente del contratto.	3	3	9	Organizzazione (ruoli e responsabilità) Definizione di procedure aziendali adeguate, svolgimento formazione di aggiornamento e utilizzo strumenti di monitoraggio (check list) Attivazione di strutture di controllo interne Verificare termini contrattuali Monitoraggio e gestione del rapporto con il fornitore per periodici aggiornamenti	2	2	4
R.52	MANCATO RISPETTO DELLE POLICY E DELLE PROCEDURE INTERNE	Rischio di mancata/incompleta rispondenza alle procedure di controllo interno con possibile commissione di attività non coerenti alle prescrizioni aziendali.	2	3	6	Attivazione di audit periodici Procedure Informazione continua e controllo	2	2	4
R.54	RISCHIO FRODE INTERNA	Rischi di frode da parte del personale aziendale ai danni della Società e/o delle sue controparti mediante alterazione di documenti/certificati o il completamento improprio o non dovuto di operazioni contabili, finanziarie e/o legate alla gestione della tesoreria.	2	3	6	Attivazione di audit periodici sui processi a rischio Adeguati sistemi di controllo e presidio delle funzioni preposte Definizione procedure, modello organizzativo Struttura organizzativa Strutture di controllo interdisciplinari	2	2	4
₹.56	MANCATA/ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	Irregolarità nell'espletamento degli adempimenti relativi a verifiche amministrative (ad es. subappalto) e mancata\errata valutazione di documentazione prodotta da terzi (documentazione amministrativa fornitori, offerte tecniche, candidature, ecc.).	3	3	9	Definizione di procedure aziendali e strumenti di monitoraggio adeguati Definizione procedure Struttura organizzativa Controllo sulle fasi del procedimento a carico di soggetti esterni alla divisione competente	2	3	6
₹.60	RISCHIO CORRUTTIVO	Rischio dovuto al fatto che si verifichi un evento di corruzione a danno del corretto perseguimento degli obiettivi della Società.	3	4	12	Procedure, Codice Etico, PTPC e MOG231 Definizione di procedure aziendali e strumenti di monitoraggio adeguati Modello organizzativo Procedure, Formazione, SCI Processo lavorativo fortemente interdisciplinare con il supporto di strutture dedicate (audit) Supervisione e verifica della corretta e scrupolosa applicazione delle misure di controllo interno	2	3	6
₹.61	RISCHIO CORRUTTIVO	Rischio dovuto al fatto che si verifichi un evento di corruzione a vantaggio della Società.	3	4	12	Procedure, Codice Etico, PTPC e MOG231 Definizione di procedure aziendali e strumenti di monitoraggio adeguati Modello organizzativo Procedure, Formazione, SCI Processo lavorativo fortemente interdisciplinare con il supporto di strutture dedicate (audit) Supervisione e verifica della corretta e scrupolosa applicazione delle misure di controllo interno	2	3	6
₹.62	INADEGUATA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rischio derivante dall'inadeguata gestione dei conflitti di interesse nella gestione delle attività aziendali.	3	3	9	Procedure, Codice Etico, PTPC e MOG231 Definizione di procedure aziendali e strumenti di monitoraggio adeguati Modello organizzativo Procedure, Formazione, SCI Processo lavorativo fortemente interdisciplinare con il supporto di strutture dedicate (audit) Costante revisione dei processi anche in ambito formativo	2	2	4
₹.65	MANCATA COMPLIANCE ANTICORRUZIONE	Rischio di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di cui alla legge 190/2012, nonché della normativa correlata (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013, ecc.).	3	3	9	Procedure, Codice Etico, PTPC e MOG231 Definizione di procedure aziendali e strumenti di monitoraggio adeguati Modello organizzativo Procedure, Formazione, SCI Processo lavorativo fortemente interdisciplinare con il supporto di strutture dedicate (audit) Costante revisione dei processi anche in ambito formativo	2	3	6



Trattamento dei rischi

Il trattamento dei rischi riguarda la definizione delle strategie di risposta al rischio e l'individuazione di azioni specifiche da implementare per allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile, così da impedire o limitare il compimento di pratiche corruttive.

Sono state individuate **misure preventive di tipo generale** (cfr. Sezione 4) e **misure specifiche** - oltre a quelle già implementate e indicate nell'allegato 1 (cfr. protocolli di prevenzione) - riportate nel documento "Attività compliance" (allegato 3) che racchiude anche le proposte, condivise con il Management, del RPCT e dei responsabili di struttura.


2.5 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il **Sistema dei Controlli Interni** (di seguito anche "SIC") può definirsi come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi, il conseguimento delle seguenti finalità:

- i. assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali;
- ii. proteggere i beni aziendali;
- iii. gestire in modo ottimale ed efficiente le attività;
- iv. fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il SIC favorisce l'assunzione di decisioni consapevoli, concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, dello Statuto Sociale e degli strumenti normativi interni. Il SIC ha come obiettivo la mitigazione del rischio attraverso la gestione dello stesso, non l'attenuazione del rischio insito in ciascun processo gestionale e di controllo¹.

Tale sistema può essere suddiviso in tre distinti livelli:



¹ Cfr. Paper 6 Compliance "Anticorruzione" e Modelli ex d.lg. 231/2001

15



I controlli di primo livello sono i controlli svolti direttamente dal personale e i controlli gerarchici e sono descritti nelle procedure interne di riferimento. Ad essi si aggiungono i controlli preventivi che sono implementati tramite i sistemi informativi.

Il PPC di Arexpo è parte integrante del Sistema dei Controlli interni poiché le **attività del RPCT** per loro natura sono configurabili come attività di Risk Management, volta all'individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei relativi rischi corruttivi.



SEZIONE 3 - IL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1 LA CORRUZIONE NEI PROCESSI AMMINISTRATIVI – ANALISI DEL FENOMENO

Il concetto di corruzione ha un'accezione ampia essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Tre sono le dimensioni che aiutano a spiegare la complessità di questo fenomeno:

Dimensione Organizzativa: si parte dal presupposto che la corruzione nasca da vulnerabilità di tipo organizzativo (errori occasionali nella gestione del processo, criticità organizzative, malagestio). È sicuramente la dimensione più nota e su di essa vertono le attività di valutazione e trattamento del rischio, richieste dal PNA (mappatura dei processi, misurazione del rischio, introduzione di misure generali e specifiche).

Dimensione etica: l'etica è l'insieme delle regole e dei valori che consentono di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Le organizzazioni sono fatte da persone che a loro volta, in piena libertà, possono comunque scegliere l'opzione più o meno eticamente orientata; pertanto, la corruzione può essere intesa come l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati. La cultura dell'etica all'interno dell'organizzazione può costituire essa stessa uno strumento di prevenzione della corruzione e, al contempo, favorire l'efficacia degli strumenti e delle iniziative di risposta al rischio corruttivo. Fondamentale è, quindi, l'avvio di iniziative volte a favorire il grado di diffusione della cultura etica, attraverso la formazione e sensibilizzazione del personale, finalizzate a scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi, e promuovere una maggiore consapevolezza del rischio corruttivo.

Dimensione Economica: le persone si muovono sulla base di interessi economici e la corruzione, in particolare, tende a generare una certa "stabilità sociale ", legata alla possibilità di produrre utilità (economiche e/o relazionali) a gran parte delle componenti in campo. Se tutti gli attori (cittadini/utenti, imprese e pubblici ufficiali) ritengono convenienti le condotte corruttive (quali ad esempio i conflitti di interesse) le condotte corruttive hanno tempo per consolidarsi. La strategia della prevenzione del rischio attuata da una organizzazione può essere motivo di rottura della stabilità sociale.

Se ne deduce che la prevenzione della corruzione non deve rimanere un concetto astratto ma deve permeare la strategia e la gestione a livello organizzativo. Affinché ciò si realizzi occorre articolare un sistema di programmazione e controllo che preveda la definizione di specifici obiettivi, di azioni a essi collegati e un monitoraggio delle misure attuate. Il Piano è, dunque, uno strumento che può favorire l'efficiente ed efficace selezione e implementazione delle misure preventive definite secondo una logica programmatica, nella quale si individuino i tempi, le fasi, le responsabilità e le risorse necessarie all'attuazione delle misure stesse. L'adozione di una logica programmatica è il fondamento su cui è possibile realizzare, successivamente, un monitoraggio e una valutazione delle strategie e delle azioni messe in atto.

3.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il D.lgs. n. 97/2016 ha espressamente unificato il Ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione con quello del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità prevedendo che sia nominato un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con



l'obiettivo di programmare e integrare in modo sempre più incisivo e sinergico la materia dell'anticorruzione con quella della trasparenza.

L'ANAC ha adottato la **Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018** in cui sono state fornite indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento **ai poteri di verifica e controllo del RPCT** sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione.

Come riportato nella citata Delibera n. 840 del 2018 "la legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso piano e cioè quello dell'assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente. Non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione). Il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo ...

Compiti e funzioni del RPCT

Sulla base di quanto sopra riportato, il RPCT:

- elabora/aggiorna la proposta di Piano che viene adottato dal C.d.A. entro i termini di legge;
- definisce il Piano di formazione unitamente al Responsabile del Personale e all'O.d.V. per quanto di interesse, con l'indicazione del personale da inserire;
- verifica l'efficace attuazione del PPC;
- entro i termini di legge redige/pubblica nella sezione Società trasparente del Sito Istituzionale (<u>www.arexpo.it</u>) la Relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- riceve le segnalazioni ed effettua la relativa istruttoria di cui al paragrafo 4.5;
- incontra periodicamente O.d.V. e Collegio Sindacale al fine di coordinare le rispettive attività;
- effettua le segnalazioni relative alle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione, così come definite nel PPC;
- propone modifiche al PPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- effettua una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- gestisce le richieste di riesame di cui all'art. 5, comma 7 del Decreto Trasparenza, decidendo con provvedimento motivato.

Inoltre: i) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità, ii) gestisce il procedimento di accertamento di cui al D. Lgs n. 39/2013 e gli atti conseguenti di competenza, in ottemperanza alle Linee guida ANAC in materia, iii) collabora con l'O.d.V. ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del Codice Etico.



Poteri di verifica e controllo

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi; pertanto, in virtù del conferimento dell'incarico al RPCT sono garantiti i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare il tutto al Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del Piano e suoi aggiornamenti;
- interfacciarsi con il C.d.A., il Collegio Sindacale, l'O.d.V. e ai Responsabili di Struttura, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti;
- disporre della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo;
- richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque struttura, che è tenuta a rispondere;
- richiedere il supporto delle strutture organizzative interne qualora necessario o opportuno, a titolo esemplificativo della Direzione Affari Legali, Amministrazione, Procurement e ICT in ordine all'interpretazione delle norme rilevanti e alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano.

Per quanto riguarda i poteri del RPCT in termini in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità di incarichi l'ANAC rinvia alla Delibera n. 833/2016.

3.3 SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ

Il presente PPC definisce tutta una serie di obblighi e di misure, ivi inclusi quelli in tema di trasparenza, che coinvolgono l'intera struttura aziendale nella prevenzione della corruzione, sebbene a livelli e con modalità differenti. Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività della Società sono chiamati a concorrere, (come richiamato nella già citata Delibera n. 840 del 2018) ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla predisposizione e/o alla effettiva attuazione del presente Piano.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di Arexpo – sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del PPC e del Codice etico, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

Si riporta nel seguito una sintesi delle figure che, sebbene a diverso titolo, concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società:

a) Il <u>Consiglio di Amministrazione</u> è l'organo che approva il PPC, nomina il RPCT e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

- b) Il <u>Collegio Sindacale</u> i) collabora con il RPCT per l'attuazione delle misure di prevenzione, incontrandolo periodicamente, ii) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione, iii) opera in base ai compiti di cui al Codice civile iv) segnala tempestivamente al RPCT eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo.
- c) i <u>Dirigenti e i Responsabili di Struttura</u>, sono tenuti a: i) partecipare al processo di gestione del rischio, con particolare riguardo alla mappatura dei processi ed all'analisi dei rischi, ii) collaborare all'attuazione del Piano di Attività, ciascuno per la Struttura di rispettiva competenza, iii) controllare il rispetto da parte dei dipendenti assegnati delle previsioni del Piano; iv) assicurare i flussi di informazioni definiti nel Piano, v) segnalare le situazioni di illecito, vi) monitorare sul corretto adempimento e sull'efficacia delle azioni intraprese.
- d) il <u>personale</u> è chiamato a dare attuazione al Piano, sulla base di iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità e/o su tematiche specifiche, e delle direttive impartite dai Responsabili di Struttura;
- e) i <u>consulenti</u> e i <u>collaboratori</u> di Arexpo, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, sono tenuti a: i) segnalare le situazioni di illecito, ii) osservare le misure contenute nel Piano.

3.4 RAPPORTI TRA IL RPTC E GLI ORGANI DI CONTROLLO\VIGILANZA

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In particolare, il RPCT riferisce in relazione all'incarico conferito, dettagliando l'attività svolta:

- annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- continuativamente all'Organismo di Vigilanza, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo;
- periodicamente al Collegio Sindacale;
- se necessario, al Magistrato della Corte dei conti.

In particolare, relaziona su:

- l'attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche;
- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'ANAC;
- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- il piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

La relazione annuale è redatta ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. 190/2012, in base al quale il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno (o di altra data indicata da ANAC), pubblica nella sezione Società Trasparente della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta, con le modalità e i contenuti specificatamente indicati dall'ANAC.

Il RPCT facilita, in ogni caso, l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di Governance e di controllo, favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.



Tenuto conto che il presente Piano è stato elaborato in considerazione dei contenuti del Modello Arexpo, nell'espletamento dei propri compiti l'O.d.V. e il RPCT devono garantire il necessario coordinamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Arexpo, si coordina con il RPCT:

- ai fini della definizione del Piano della Formazione:
- in caso di eventi rilevanti ai sensi della Legge Anticorruzione e del D.lgs. n. 231/01;
- ai fini della diffusione del Codice Etico e del monitoraggio sull'attuazione dello stesso.

Inoltre, I'O.d.V. trasmette le proprie relazioni periodiche anche al RPCT.

Il RPCT e l'O.d.V. si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello Arexpo, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PPC.

3.5 RESPONSABILE ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (RASA)

Arexpo ha individuato nella persona dell'Amministratore delegato Dott. Igor De Biasio, il soggetto (RASA), responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi indentificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui al Decreto-legge n. 179/2012.

3.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il RPCT riceve comunicazione dal Dirigente/Responsabile della struttura, al verificarsi dei seguenti eventi:

- necessità di introduzioni di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio reato;
- informativa sulle attività da loro gestite che hanno una rilevanza in ambito anticorruzione;
- segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti sospetti;
- notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva;
- avvio di procedimento disciplinare interno per fatti di natura corruttiva.

Inoltre, il RPCT riceve dalla Direzione HR, Societario e Amministrazione informazioni sull'assetto organizzativo societario e nonché relative a tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello organizzativo e procedurale incluso il rilascio di deleghe e procure.

Il C.d.A. nella seduta del 19 dicembre 2018 ha formalizzato un documento redatto dal RPCT unitamente all'O.d.V. in cui sono individuati i flussi informativi, individuando per ognuno i) oggetto, (ii) responsabile invio, (iii) frequenza e (iv) destinatario.

L'elenco dei flussi viene aggiornato annualmente da RPCT/O.d.V., laddove necessario.

I Dirigenti/Responsabili di Struttura Organizzativa sono tenuti a garantire i flussi al RPCT; il mancato rispetto di tale obbligo viene sanzionato in base al Sistema Disciplinare di cui al paragrafo 3.12.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate nel presente Piano. Le segnalazioni possono essere inviate secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.5 Tutela del Segnalante.

3.7 ELENCO REATI DI CORRUZIONE PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012

Il PPC prende in considerazione il fenomeno corruttivo in una accezione più ampia rispetto alle fattispecie penalmente rilevanti. La prevenzione della corruzione non riguarda, infatti, solo i reati di corruzione in senso stretto ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione e, altresì, tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite (cfr. circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Coerentemente a quanto sopra, si può ipotizzare che nell'operatività di Arexpo possano essere commesse le seguenti categorie di reato:

- delitti contro la Pubblica amministrazione (di cui all'art. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

3.8 MONITORAGGIO

Al fine di verificare lo stato di implementazione ed avanzamento complessivo delle misure individuate **l'RPCT monitora**:

- l'accertamento del rispetto delle misure preventive previste nel documento Attività Compliance da parte delle strutture aziendali; per ogni misura prevista dal PPC viene riportata l'attività svolta, l'owner, le modalità di svolgimento, la frequenza e tempistica di svolgimento nonché le direzioni coinvolte;
- il monitoraggio delle aree maggiormente critiche attraverso audit specifici;
- l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza di cui alla Sezione 5 del presente documento.

Nello svolgimento dei propri compiti, il RPCT si avvale del supporto dell'Interna Audit.

Nel caso in cui siano ravvisati comportamenti in violazione delle prescrizioni del Piano, il RPCT vigila sulla corretta applicazione del sistema disciplinare.

Al fine di facilitare le attività di monitoraggio, il RPCT definisce, ogni anno, all'interno del documento "Attività Compliance" (Allegato 3) le attività di monitoraggio di competenza dell'RPCT. Il monitoraggio complessivo sulle attività svolte dai relativi owner verrà svolto dal RPCT annualmente in corrispondenza dell'aggiornamento del PPC.

Come già nel corso degli anni precedenti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha effettuato un'attività periodica di monitoraggio del rispetto delle scadenze previste, in relazione all'implementazione delle misure individuate nel Piano delle Attività 2024 (allegato 2).

Inoltre, il RPCT ha proceduto ad effettuare verifiche a campione sia sugli obblighi di trasparenza che sulle misure previste dal PPC. Tali verifiche hanno accertato che l'azienda ha implementato nei propri processi le misure previste. L'RPCT ha riscontrato un ottimo livello di cooperazione e collaborazione da parte delle strutture aziendali nell'implementazione delle misure previste dal PPC. La strategia preventiva adottata, basata sull'integrazione dell'azione del RPCT con le attività dell'Internal Audit anche nello svolgimento del Risk Assessment, ha



consentito di garantire un presidio delle attività delle strutture con minor impatto sulla struttura ma maggiore efficacia. Gli audit svolti dalla struttura dell'IA fanno parte integrante delle misure specifiche previste nel PPC.

3.9 COLLABORAZIONE NEL MONITORAGGIO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI DI AREXPO SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Gli Enti pubblici che detengono partecipazioni societarie in Arexpo possono prevedere sistemi di monitoraggio sulla adeguata e corretta attuazione della normativa anticorruzione da parte delle società dagli stessi partecipate. Per questo motivo potranno essere previsti flussi informativi reciproci che coinvolgano i Soci nelle iniziative delle società partecipate; di tali informazioni è destinatario il RPCT.

3.10 SANZIONI DISCIPLINARI

Le violazioni dei principi di comportamento indicati nel Piano determinano, da parte della Società, una reazione sia interna, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari, sia esterna, con la più ampia cooperazione con le Pubbliche Autorità competenti.

Le violazioni saranno perseguite con tempestività e laddove possibile con immediatezza, con provvedimenti disciplinari che siano adeguati e proporzionati alla violazione, tenendo conto anche della rilevanza penale dei comportamenti e della possibilità di promuovere in relazione ad essi un procedimento penale.

Rimane inteso che il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale non essendovi necessariamente coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Piano e comportamenti che integrano ipotesi di reato.

Le sanzioni sono definite nel Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del Modello Arexpo.



SEZIONE 4 - MISURE GENERALI

Nei successivi paragrafi vengono trattate le misure preventive che la Società ha ritenuto opportuno adottare ai fini della prevenzione della corruzione.

Alla misura della trasparenza è stata dedicata un'apposita sezione (cfr. Sezione 5), che include anche la disciplina dell'Accesso civico, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2013.

4.1 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO "DISCIPLINA DEL C.D. REVOLVING DOORS".

L'art. 1, c. 42, lett. I) della L. 190/2012, ha disciplinato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage o revolving doors), introducendo all'art. 53 del D.lgs. 165/01, il c. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di revolving doors prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del già menzionato divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

La ratio della norma appare piuttosto chiara: impedire che un soggetto che abbia lavorato nella pubblica amministrazione si precostituisca, nel corso dell'espletamento del proprio servizio, una situazione di vantaggio in vista di una futura occasione lavorativa. Si tratta, infatti, di un conflitto di interessi, per così dire, 'ad effetti differiti'.

L'art. 53, c. 16-ter del D.lgs. 165/01 costituisce, pertanto, a tutti gli effetti una misura di prevenzione della corruzione intesa come **maladministration**, essendo tale l'"assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari". La prevenzione, dunque, riguarda tutti gli "atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

A seguito di recenti pronunce del giudice amministrativo che hanno chiarito la portata e la natura dei poteri dell'ANAC nella materia disciplinata dal D.lgs. 39/2013, l'Autorità, nel PNA 2018, nel PNA 2022 e più recentemente nelle linee guida n. 1 adottate con Delibera 493 del 25 settembre 2024, ha precisato quanto segue:

1) il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di revolving doors è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del D.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti



delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

- 2) Con particolare riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati, da Enti pubblici, definiti dal d.lgs. 39/2013, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo pubblico e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.
- 3) I soggetti che esercitano poteri autoritativi e negoziali sono quelli che esercitano in concreto tali poteri tramite l'adozione di provvedimenti amministrativi (es. rilascio di licenze, titoli autorizzativi o concessori) e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (cfr. PNA 2018, 2019). Il divieto di revolving doors si applica, in ogni caso, non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che secondo le modalità di seguito precisate, abbiano partecipato al procedimento di formazione e perfezionamento dell'atto. Si ritiene, infatti, che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. atto di segnalazione dell'ANAC n. 6 del 27 maggio 2020; parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Sono riconducibili tra gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile unico del progetto-RUP) (art. 15 d.lgs.36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto.

Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017).

4) Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi



professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. **Sono** pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, la Società ha adottato le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni o di società a controllo pubblico, nei confronti della Società. Nel 2017 è stato aggiornato il regolamento per la selezione del personale al fine di introdurre la previsione di sottoscrizione da parte di ogni candidato per incarichi dirigenziali di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di insussistenza di cause ostative all'assunzione di cui al combinato disposto dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e dell'art. 53, c. 16-ter del D.lgs. n.165/2001. La medesima previsione è stata inserita nella procedura relativa agli affidamenti di incarichi professionali.

Si segnala, infine, che la Società, nell'ambito dell'attività in tema di contratti pubblici, ha inserito nella documentazione di gara una clausola in base alla quale l'impresa partecipante dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Si ritiene che sulla scorta di quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2018 (cfr. punto n. 1) l'ambito di applicazione delle verifiche debba essere esteso non solo ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato ma **anche ai collaboratori con contratto autonomo** (ai sensi del punto 2).

Verifiche

L'RPCT con il supporto delle strutture competenti di Arexpo effettua una verifica a campione diretta ad accertare che tra i propri ex dipendenti 'cessati' nell'ultimo triennio ve ne fosse qualcuno assunto da operatori economici contrattualizzati con Arexpo. Inoltre, durante lo svolgimento degli audit relativi alla selezione del personale e delle procedure di affidamento verificherà l'implementazione delle misure previste in questo paragrafo.

4.2 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

La rotazione del personale viene individuata nel quadro normativo di riferimento come una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza nelle funzioni riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e istaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

All'interno di Arexpo S.p.A. la rotazione del personale risulta difficilmente praticabile essendo una piccola organizzazione con ruoli definiti e professionalità specifiche e specialistiche che comportano quindi l'infungibilità delle stesse, pena la creazione di malfunzionamenti o inefficienze. Si è pertanto preferito adottare in luogo della rotazione il principio dell'articolazione delle competenze (cd. Segregazione delle funzioni): svolgimento



istruttorie\adozione decisioni\attuazione delle decisioni prese\effettuazione delle verifiche affidate in capo a più persone, misura suggerita anche dagli Indirizzi MEF.

Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

In conformità a quanto previsto dall' l'art. 3 comma 1 della Legge 97 del 2001, salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte contestate di natura corruttiva collegate al ruolo ricoperto all'interno della Società, la stessa dispone, in via meramente cautelativa, la rotazione dell'interessato, sia dirigente che non dirigente, assegnandolo ad altro ufficio o conferendogli un altro incarico.

È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.

Ai fini di cui sopra e come chiarito nel PNA 2018, è fatto obbligo ai dipendenti di comunicare alla Direzione HR, Societario e Amministrazione, al RPCT e all'O.d.V. la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

4.3 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI

L'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, in materia di conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti pubblici, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti di Arexpo, in quanto non qualificabili come dipendenti pubblici.

Sennonché, la Società, ispirandosi ai principi civilistici (nello specifico, all'art. 2105 del Codice civile rubricato "obblighi di fedeltà"), ha comunque disciplinato il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi in un'apposita procedura interna denominata "Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi е attività esterne dirigenti/dipendenti/somministrati di Arexpo S.p.A. In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi, vanno accuratamente valutati tutti gli aspetti ed i profili di potenziale incompatibilità/conflitto di interessi, in relazione al ruolo/funzioni svolte dal dipendente, tenendo tuttavia in considerazione che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali talvolta "costituisce un'opportunità di arricchimento professionale per il personale interessato", tenendo altresì conto delle "ricadute positive che tali attività possono determinare anche nell'ambito lavorativo intrattenuto con Arexpo".

Inoltre, al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse nonché di incompatibilità, si prevedono nei contratti di lavoro con i dirigenti delle clausole contrattuali ad hoc.

4.4 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

Il D.lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", ha introdotto, una serie articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e incompatibilità con riferimento - tra l'altro-agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ed agli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. Scopo della norma è evitare, da un lato, che incarichi che richiedono imparzialità e distanza da interessi particolari siano affidati a soggetti che, per la provenienza o per



precedenti comportamenti tenuti, possano far dubitare della propria personale imparzialità; dall'altro, che i predetti incarichi siano svolti nel rispetto del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi e di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

A quanto sopra, si aggiunga che il Legislatore ha assistito le norme in questione da conseguenze particolarmente gravi. Ed infatti, da una parte, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto, gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni ivi contenute ed i relativi contratti sono nulli. L'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Società Trasparente; dall'altra, l'art. 19 precisa che lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità disciplinate dal citato decreto comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità. In ogni caso, infine, l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul Sito Istituzionale, nella sezione Società Trasparente.

L'ANAC, è intervenuta con Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 ("Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC, in caso di incarichi inconferibilità e incompatibilità"), con Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 ("Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"), nonché attraverso l'emanazione di numerose delibere in occasione dell'esercizio del potere di vigilanza di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 39/2013.

La Società ha effettuato una ricognizione normativa relativamente alle prescrizioni applicabili ad Arexpo, alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC, considerato che Arexpo è, da una parte, un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale (art. 1 comma 2 lettera c. del D.lgs. n. 39/2013), in virtù dei poteri che su di essa esercita il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del DPCM 9 marzo 2016 (e riflessi nello Statuto sociale) e, dall'altra, un "ente di diritto privato regolato o finanziato" (art. 1, comma 2, lett. d) dagli enti pubblici soci di minoranza (Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Comune di Rho).

Gli incarichi interessati all'applicazione delle incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 sono: 1) incarichi di amministratore (Presidente del C.d.A., Amministratore delegato e altri componenti del C.d.A.); ii) incarichi dirigenziali; ii) incarichi di consulenza stabile.

Per l'effetto di quanto sopra si riporta di seguito l'elencazione delle varie ipotesi di **inconferibilità** applicabili.

1) per gli Incarichi di Amministratore:

• art. 3, c. 1, lett. d), in caso di condanna - anche con sentenza non passata in giudicato - per reati contro la pubblica amministrazione.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni controllanti, le verifiche sulla inconferibilità vengono svolte dalle medesime pubbliche amministrazioni.

2) per gli incarichi dirigenziali:

• art. 3, c.1, lett. c), in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.

Per l'effetto di quanto sopra di seguito l'elencazione delle varie ipotesi di **incompatibilità** applicabili:

1) per gli incarichi di Amministratore:

• art. 9, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, di un incarico amministrativo di vertice o di un incarico dirigenziale in pubbliche amministrazioni comportante l'esercizio di poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da Arexpo;

2) per gli incarichi di Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato:

- art. 9, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, di un incarico amministrativo di vertice o di un incarico dirigenziale in pubbliche amministrazioni comportante l'esercizio di poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da Arexpo;
- art. 9, c. 2, in caso di svolgimento nel corso dell'incarico presso Arexpo, di attività professionale in proprio (da intendersi quale attività professionale costante, sistematica e non occasionale, con assenza di struttura organizzativa complessa) a favore degli enti pubblici che li hanno nominati, ovvero di attività professionale che sia da questi ultima regolata, finanziata o comunque retribuita;
- art. 12, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, anche di incarichi dirigenziali interni o esterni alla medesima Arexpo, come definiti dallo stesso d.lgs. n. 39/2013 (art. 1, comma 2, lett. j) e k);
- art. 13, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, anche della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario di Governo di cui all'art. 11 della l. n. 400/1988 o di parlamentare;

3) per gli incarichi dirigenziali:

- art. 9, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, di un incarico amministrativo di vertice o di un incarico dirigenziale in pubbliche amministrazioni comportante l'esercizio di poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da Arexpo;
- art. 12, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, anche di incarichi dirigenziali interni o esterni alla medesima Arexpo, come definiti dallo stesso d.lgs. n. 39/2013 (art. 1, comma 2, lett. j) e k);
- art. 12, c. 2, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, anche della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario di Governo di cui all'art. 11 della I. n. 400/1988 o di parlamentare.

4) per gli incarichi di consulenza stabile:

• art. 9, c. 1, in caso di svolgimento, nel corso dell'incarico presso Arexpo, di un incarico amministrativo di vertice o di un incarico dirigenziale in pubbliche amministrazioni comportante l'esercizio di poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da Arexpo.

Sia la procedura per la selezione del personale sia la procedura per l'affidamento degli incarichi professionali prevedono la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi



dell'art. 47 del DPR 445/2000, di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

Verifiche svolte dal RPCT

In ragione di quanto sopra, nel corso del 2024 l'RPCT ha proceduto ad effettuare le verifiche concernenti le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità rilasciate componenti del C.d.A. e dai dirigenti come previsto nel Piano Attività Compliance 2024.

L'esito dei controlli non ha rilevato criticità.

4.5 TUTELA DEL SEGNALANTE

La normativa relativa all'istituto del whistleblower è contenuta all'interno dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dal Legge n. 190/2012 e successivamente modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge n. 114 del 11 agosto 2014 e dalla Legge n. 179/2017. documentazione.

Nel corso del 2017 Arexpo ha implementato all'interno del sistema di protocollazione, un sistema informativo utile ai dipendenti per inoltrare le segnalazioni al RPCT con la completa tutela della propria identità che può essere quindi disvelata unicamente dal RPCT tramite una particolare chiave di lettura da utilizzare nei soli casi in cui si viene ad instaurare un giudizio nei confronti del segnalato.

I dipendenti devono riferire ogni comportamento che possa integrare violazione delle prescrizioni del Piano, del Codice etico e, più in generale, qualsiasi comportamento che possa ricondursi a ipotesi di corruzione ovvero a qualsivoglia altra condotta diretta, mediante abuso della propria posizione, al conseguimento di vantaggi personali di qualunque natura di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Nel 2020 il sistema di segnalazione "interno" è stato sostituito con una piattaforma che consente di interloquire con il soggetto segnalante - sia interno che esterno alla Società - e di rendicontare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia. Tutte le segnalazioni sono prese in carico dal RPCT.

Questo sistema di segnalazione, insieme a tutti gli altri previsti per legge (indirizzo mail dedicato, lettera cartacea o segnalazione verbale direttamente al RPCT), è stato oggetto di una apposita "procedura per la gestione di segnalazione di illeciti", nonché oggetto di specifica formazione erogata a tutti i dipendenti in due diverse sessioni.

Con **il D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24,** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva Unione Europea 2019/1937 riguardante «la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione» (c.d. disciplina Whistleblowing).

Il fine della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e



gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il D.lgs. 24/2023, le cui disposizioni hanno effetto dal 15 luglio 2023, riconduce ad un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, uniformando di fatto il settore privato al settore pubblico e fornendo una base legale solida che assicuri la massima tutela al whistleblower.).

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

dipendenti di Arexpo;

- lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti «fornitori» di beni, servizi e lavori alla Società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

Arexpo, ha quindi provveduto ad emanare (in sostituzione della procedura per la gestione di segnalazione di illeciti"), il «Regolamento per la gestione di segnalazioni ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 («Decreto Whistleblowing»)», anche alla luce delle «Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» emanate dall'ANAC il 12/07/2023. In particolare, l'aggiornamento ha riguardato i seguenti principali aspetti:

- l'ampliamento della platea di soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- l'ampliamento delle violazioni che possono essere segnalate;
- l'ampliamento dei canali di segnalazione;
- la previsione di specifiche tempistiche per la gestione delle segnalazioni;
- l'estensione della tutela a soggetti diversi dal segnalante;
- la previsione di segnalazione di eventuali ritorsioni all'ANAC.

L'RPCT ha anche monitorato le attività di aggiornamento della piattaforma whistleblowing (a cura del fornitore esterno), accessibile all'indirizzo: https://whistleblowing.arexpo.it, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee Guida ANAC.

È stata svolta una formazione specifica per i dipendenti sugli aggiornamenti dovuti all'emanazione del Decreto Whistleblowing).

Istruttoria svolta dall'RPCT

Nell'ottica di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, il Decreto Whistleblowing prevede un iter procedurale che va rispettato da parte di chi gestisce le segnalazioni.



Nello specifico, il RPCT dovrà:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Il RPCT svolge l'istruttoria, avvalendosi del supporto di strutture e funzioni interne quando ritenga necessario il loro coinvolgimento per l'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione. In particolare, qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini 231, il RPCT ne dà comunicazione all'Organismo di Vigilanza per la gestione e le iniziative conseguenti, collaborando con l'O.d.V. all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione. L'RPCT, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi entro novanta giorni.

4.6 PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

L'art. 1, c. 17, della Legge anticorruzione prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. L'articolo 3, comma 7, del Decreto Semplificazione, invece, stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti "prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara." Tali accordi integrano il complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti; nello specifico, costituiscono parte integrante della documentazione di gara e decretano un impegno comune ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

In ottemperanza alla già menzionata norma, Arexpo ha inserito negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito il rispetto del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" della Regione Lombardia.

In data 26 settembre 2017 Arexpo ha, inoltre, ha sottoscritto con la Prefettura di Milano un «Protocollo di Legalità per le attività del Post Expo» sulla base di quello diramato dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, opportunamente integrato.

Il Protocollo prevede misure atte a rendere più stringenti le verifiche antimafia negli ambiti ritenuti maggiormente esposti alle infiltrazioni della criminalità - per il controllo sui contratti e sub-contratti, sulle imprese coinvolte, sui flussi di manodopera e sul rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo, al fine di garantire alla Prefettura e agli altri Enti di controllo il più agevole e immediato accesso ai documenti e ai dati delle imprese e delle maestranze, Arexpo si è dotata di una apposita piattaforma informatica.

4.7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Società assicura specifiche attività comunicative/formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, integrità e legalità.



Il Piano e le sue revisioni/aggiornamenti vengono diffusi tramite posta elettronica dal RPCT, che provvede inoltre anche alla pubblicazione sul Sito Istituzionale.

È prevista, inoltre, al momento dell'assunzione, la sottoscrizione da parte di ciascun neoassunto di apposita clausola per presa visione ed accettazione della documentazione normativa aziendale di riferimento sia in materia di D. Lgs n. 231/2001 sia in materia di anticorruzione.

Ai soggetti aventi rapporti contrattuali con Arexpo, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali di riferimento, in coordinamento con l'O.d.V. e il RPCT, apposite informative sulle politiche e le procedure in vigore per l'attuazione del Modello, sui contenuti del Codice Etico e del Piano nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni aziendali o alla normativa vigente possono avere sui rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali di riferimento specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali l'applicazione di penali e clausole risolutive in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a protocolli definiti dal Piano e dal Modello.

Il rilascio della dichiarazione di conoscenza e osservanza del D.lgs. n. 231 del 2001, del Modello adottato da Arexpo, del Codice Etico e del Piano potrà essere richiesto anche al personale dipendente di fornitori, consulenti, etc. della Società.

L'attività di formazione, relativamente alle previsioni di cui al Piano, è gestita dal RPCT in stretto coordinamento con la Direzione HR, Societaria e Amministrazione. Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa in termini di contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione.

In particolare, l'O.d.V. e il RPCT, sentita la Direzione HR, Amministrazione – Controllo e Societario, definiscono annualmente un "Piano di formazione integrato L. 190/12 e D.lgs. 231/01", anche sulla base della formazione erogata nel corso dell'esercizio precedente e lo comunicano al Consiglio di Amministrazione.

Arexpo proseguirà nel percorso strutturando la formazione su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della
 corruzione, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo; esso riguarda le
 politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali,
 in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'azienda.

Nel corso del 2024 è stata svolta un'attività formativa, con docenti interni, denominata "Giornata della Compliance" nel quale sono stati trattati i seguenti temi relativi a "cyber security, privacy, pantouflage, conflitto di interesse e whistleblower". Tale attività verrà ripetuta nel 2025.

4.8 CONFLITTO DI INTERESSI E CODICE ETICO

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alle decisioni di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.



A tal fine Arexpo ha intrapreso una serie di iniziative, con l'obiettivo di evitare, gestire e monitorare situazioni di conflitto di interessi, rivolte sia ai propri dipendenti, attraverso la divulgazione dei principi di condotta generali, che ai propri collaboratori e fornitori attraverso la richiesta di opportune dichiarazioni concernenti l'insussistenza/sussistenza di conflitti. Nel 2019 è stata effettuata una sessione formativa sul conflitto di interessi a tutto il personale coinvolto in attività a rischio con particolare riferimento RUP e DEC.

Il personale è tenuto a comunicare alla Società eventuali incarichi esterni con la Società (inclusi gli incarichi gratuiti, nei limiti di quelli svolti in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza), in quanto potenziali portatori di conflitti di interessi come specificato nella procedura aziendale interna denominata "Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi e attività esterne da parte dei dirigenti/dipendenti/somministrati di Arexpo S.p.A." "

In aggiunta a quanto sopra, il nuovo codice appalti, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, ribadisce che le stesse devono essere composte da commissari privi di ogni conflitto di interesse, incompatibilità o coinvolgimento rispetto alla procedura di gara, con il fondamentale scopo di eliminare i rischi di favoritismi e arbitrarietà nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte. Tutti membri di commissione sono, pertanto, tenuti a rilasciare, al momento dell'assunzione dell'incarico, previa presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di gara, una dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi e incompatibilità. Gli interessati sono tenuti, inoltre, a dichiarare la sopravvenienza di una causa di incompatibilità/conflitto di interessi, in qualsiasi fase essa intervenga.

Inoltre, sia la procedura per la selezione del personale sia quella per gli affidamenti professionali prevedono che i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivano apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione secondo quanto previsto dalla normativa/linee di indirizzo dell'ANAC anche con specifico riferimento a condanne per delitti contro la PA.

Il Codice Etico prevede, inoltre, che i Destinatari debbano astenersi da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli, alterando le funzionalità aziendali e gli interessi di natura Pubblica eventualmente coinvolti, attenendosi alle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. ²

Nel caso in cui si configuri un caso di conflitto di interesse, anche potenziale, il Destinatario interno informa per iscritto il proprio responsabile gerarchico. Quest'ultimo, ad esito degli approfondimenti necessari, adotta le opportune misure organizzative per far fronte alla situazione di conflitto, informandone l'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo informerà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

² Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore ((, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

In continuità con l'attività formativa del 2019 sul tema del conflitto di interessi, il C.d.A. nella seduta del 19 novembre 2019, ha approvato la proposta del RPCT di predisporre apposite policy aziendali per la regolazione del conflitto di interessi. La Società ha pertanto predisposto delle apposite linee guida per la gestione del conflitto di interessi, con lo scopo di "...incoraggiare i dipendenti/collaboratori di Arexpo a segnalare e a gestire insieme all'organizzazione le eventuali situazioni di conflitto di interessi, al fine di promuovere l'imparzialità dell'azione di Arexpo Spa e di tutelare ogni singolo dipendente attraverso una modalità di prevenzione trasparente e pienamente consapevole". Nel 2021 è stato implementato il registro dei conflitti di interesse che tiene traccia delle eventuali segnalazioni provenienti sia dai membri del C.d.A. che dai dirigenti nonché dei RUP e DE al fine di agevolare la tracciabilità delle situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Nel 2022 è stata erogata una formazione riguardante la gestione del conflitto di interessi. Il corso ha approfondito approfondire il conflitto di interessi nell'ambito di alcune attività di Arexpo con riferimento alla gestione della relazione con la Pubblica Amministrazione, identificando l'impatto delle informazioni sugli interessi di Arexpo e di soggetti esterni alla Società (per esempio l'uso delle informazioni nella sfera privata e professionale, processi di comunicazione con i Soci e con la pubblica opinione).

A seguito dell'emanazione da parte dell'ANAC del PNA 2022, nel corso del 2023 sono state aggiornate le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di assenza del conflitto di interessi da rendersi da parte dei RUP/Responsabile di fase e dei DEC sia relativamente alle singole procedure di appalto di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti sia in fase di programmazione degli acquisti. Gli interessati sono tenuti, inoltre, a dichiarare la sopravvenienza di una causa di incompatibilità/conflitto di interessi, in qualsiasi fase essa intervenga;
- dichiarazione di incompatibilità da rendersi da parte del Presidente e dei membri delle commissioni giudicatrici, integrata anch'essa in base alle indicazioni dell'ANAC.

A seguito delle attività di verifica previste nel 2024 è emersa la necessità di procedere all'aggiornamento delle linee guida sul conflitto di interessi al fine di definire alcuni aspetti del processo di gestione delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi. Tale aggiornamento è inserito nel Piano Attività Compliance 2025.

4.9 Antiriciclaggio

L'ANAC all'interno del PNA 2022, precisa che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato, tenuti ad adottare i PPC o le misure integrative del MOG 231, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

Al riguardo, a valle di verifiche e approfondimenti, è possibile affermare che Arexpo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 10 d.lgs. 231/2007 perché ricadente nella definizione di "Pubbliche Amministrazioni" ai sensi dell'art. 1 lett. hh) e precisamente "Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica (...)".

Nel corso del 2024 ha avviato un percorso che consentirà ad Arexpo Spa di costruire le competenze e i presidi organizzativi fondamentali, per garantire un adeguato controllo dei rischi di riciclaggio, coinvolgendo un primo nucleo di dipendenti coinvolti nelle aree a rischio sul fenomeno del riciclaggio. Una ulteriore sessione formativa verrà svolta nel 2025 per i rimanenti dipendenti. Tale attività è inserita nel Piano Attività Compliance 2025.

SEZIONE 5 – TRASPARENZA

Per "trasparenza", la cui definizione è contenuta all'art. 1 del Decreto Trasparenza, si intende l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Se da un lato il decreto prevede l'obbligo di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione Società Trasparente, dall'altro sancisce il diritto di chiunque, a prescindere dalla legittimazione soggettiva del richiedente, di prendere visione di tali dati, documenti e informazioni attraverso lo strumento dell'Accesso Civico. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016, la trasparenza diventa a tutti gli effetti una misura generale di prevenzione della corruzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente alla pubblicazione delle dichiarazione dei redditi- secondo quanto riportato nella "linea guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanata dal garante per la protezione dei dati personali a maggio 2014 -vanno oscurate tutte le informazioni eccedenti e non pertinenti alla ricostruzione patrimoniale degli interessati (quali ad esempio stato civile, codice fiscale...) nonché quelle dalle quali si possono desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come le indicazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili; spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della I. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della I. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose; scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille; scelta per la destinazione del due per mille.

5.1 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La sezione "Società trasparente" è strutturata in sottosezioni nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e dalle linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato nonché da quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261 e 264 del 20 giugno 2023. Per un



riepilogo degli obblighi di pubblicazione, delle modalità di aggiornamento e pubblicazione dei dati si rimanda all'Allegato 4 Mappatura Obblighi di pubblicazione che elenca la tipologia di dati e informazioni contenuti in ciascuna area della sezione del Sito Istituzionale denominata "Società trasparente", le Strutture Organizzative che li detengono e che sono tenuti ad aggiornare il Sito Istituzionale per quanto di competenza e la relativa tempistica di aggiornamento.

Nel corso del 2025 verranno aggiornati gli obblighi di trasparenza per adeguarsi a quanto previsto dall'Anac nella delibera n. 495 del 25 settembre 2024 con la quale l'Autorità mette a disposizione schemi di pubblicazione così da favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. Tale aggiornamento è inserito nel Piano Attività Compliance 2025.

5.2 SANZIONI

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 33/13 l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5 bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

5.3 ACCESSO CIVICO

La Società, in ottemperanza a quanto definito dal Decreto Trasparenza, già nel 2017 si era strutturata in modo da dare immediata attuazione all'Acceso Civico, sia semplice che generalizzato, secondo le modalità riportate nelle "Linee guida per la gestione dell'Accesso Civico ai sensi del D.lgs. n. 33/2013" pubblicate nella sottosezione Altri contenuti – Accesso Civico della Sezione Società Trasparente.

Sempre nella sezione Altri Contenuti – Accesso Civico è pubblicato inoltre il Registro degli Accessi contenente l'elenco delle richieste di Accesso Civico semplice e generalizzato, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Allegato 1: Mappatura dei Processi

Allegato 2: Monitoraggio Attività di Compliance 2024

Allegato 3: Attività di Compliance 2025

Allegato 4: Mappatura obblighi pubblicazione